

• • • • • • • • • •

Profili legali delle firme elettroniche e della posta elettronica certificata

Udine, 6 dicembre 2013

Avv. David D'Agostini

Centro Innovazione & Diritto



CINDI
Centro Innovazione & Diritto



**Proprietà intellettuale e
industriale**

**Trattamento dei dati personali
e privacy**

**Documenti informatici e firme
elettroniche**

**Computer crimes e digital
forensics**

Un veloce ripasso...

- **il quadro normativo**
- **il documento informatico**
- **le firme elettroniche**
- **la firma digitale**
- **la posta elettronica certificata**



Il quadro normativo



Legge 57/97 (Legge Bassanini)

**Direttiva 1999/93/CE -
Firme elettroniche**

**D.Lgs. 82/05 (Codice
Amministrazione Digitale)**

**D.P.C.M. 22.02.2013 (Nuove
Regole tecniche)**

Il documento

Documento informatico:

la rappresentazione **informatica** di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti



Documento analogico:

la rappresentazione **non informatica** di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti



Documento informatico

Art. 21 D.lgs. 82/05

L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della **forma scritta** e il suo **valore probatorio** sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di **qualità, sicurezza, integrità** e **immodificabilità**




Le firme elettroniche

**1) Firma elettronica
(semplice o debole)**

**2) Firma elettronica
avanzata**


**3) Firma elettronica
qualificata**

4) Firma digitale



Firma elettronica

L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, **utilizzati come metodo di autenticazione informatica**



Documento con firma debole

Art. 21 comma 1 D.lgs. 82/05

Il documento informatico, cui è apposta **una firma elettronica**, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di **qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità**



Firma elettronica avanzata

Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico **che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.**

Firma elettronica avanzata




OTP




**Riconoscimento
grafometrico**

Riconoscimento biometrico



facciale



vocale



impronta

Firma elettronica qualificata

Un particolare tipo di firma elettronica avanzata **che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.**


Firma elettronica qualificata



**Smart Card
SSCD**



Micro SD



Token




Hardware Security Module

Firma digitale

- Un particolare tipo di firma elettronica
- avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Firma digitale



Più formati:
CadES
PadES
XAdES

**Unico
valore legale**

Documento con firma “forte”

Art. 21 comma 2 D.lgs. 82/05

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni se la sottoscrizione è riconosciuta (come una scrittura privata “tradizionale”)



Atti in forma scritta

Art. 21 comma 3 D.lgs. 82/05



Le scritture private che ai sensi dell'articolo 1350 c.c. devono farsi per iscritto (es. contratto di vendita immobiliare), se fatte con documento informatico, sono sottoscritte a pena di nullità con **firma elettronica qualificata o con **firma digitale**.**

Scegliere bene lo strumento!

Problema



Soluzioni



Le nuove regole tecniche

D.P.C.M. 22 febbraio 2013

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali

Artt. 55 e segg.

Soluzioni di firma elettronica avanzata

Non è un prodotto!



**Firma elettronica
avanzata**
se rispetta le
regole tecniche

**Firma elettronica
“debole”**
se **NON** rispetta le
regole tecniche

Attenzione ai passaggi dalla carta ai bit (e viceversa)!



Copia per immagine di documento analogico

Art. 22 d.lgs. 82/05:

Il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto ha la stessa efficacia probatoria dell'originale...



Copia per immagine di documento analogico

...se

1) la conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche

2) o, essendo rispettate le vigenti regole tecniche, la conformità non è espressamente disconosciuta.

Copia analogica di documento informatico

Art. 23 d.lgs. 82/05

Le copie su supporto analogico di documento informatico (anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale) hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte...



Copia analogica di documento informatico

...se

1) la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

2) o, essendo rispettate le vigenti regole tecniche, la loro conformità non è espressamente disconosciuta.

Marca temporale

- La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale



(cd. **time stamping**)

Posta elettronica certificata

Manovra “anticrisi” D.L. 185/2008:


- dal 29.11.'08: nuove società
- entro il 29.11.'09: i professionisti
- entro il 29.11.'11: società esistenti



Decreto “crescita 2.0” D.L. 179/12:

- dal 20.11.'12: nuove imprese ind.
- entro il 31.12.'13: imprese ind. esistenti

Funzionamento della PEC



Art. 45 C.A.D.

Attenzione!!!

**Il documento informatico
trasMESSO per via telematica **si
intende consegnato al
destinatario se reso disponibile
all'indirizzo elettronico da
questi dichiarato.****

Art. 61 C.A.D.






























































- **L'invio tramite posta elettronica certificata effettuato richiedendo la “ricevuta completa” (cfr. Decreto 2 novembre 2005 - “Regole tecniche della posta elettronica certificata”) costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, firma elettronica avanzata del messaggio spedito ai sensi delle regole tecniche.**

Indirizzi PEC della PA









iPA *indice delle* **PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** indicePA.gov.it
sito ufficiale previsto dal D.Lgs. 7.3.2005, n.82, art. 57bis G.U. 112 del 16.05.2005

[RICERCA AVANZATA](#)
[COSA FACCIAMO](#)
[GLOSSARIO](#)
[DOMANDE FREQUENTI](#)
[MAPPA DEL SITO](#)
[ENGLISH OVERVIEW](#)
[CONTATTI](#)

Homepage > Risultati Ricerca



Tipo	Descrizione	Informazioni disponibili
	 Comune di Incudine	      
AOO	Comune di Incudine Comune di Incudine	      
	 Comune di Moggio Udinese	      
AOO	Comune di Moggio Udinese Comune di Moggio Udinese	      
	 Comune di Pavia di Udine	      
	 Comune di Trivignano Udinese	      
	 Comune di Udine	      
AOO	Comune di Pavia di Udine Comune di Pavia di Udine	      

TIPOLOGIA INFORMAZIONI

 Presenza indirizzo di posta elettronica	 Elenco degli uffici dipendenti
 Presenza indirizzo di posta elettronica certificata o CEC-PAC	 Elenco delle A.O.O. (Uffici di Protocollo)
 Elenco e-mail PEC di riferimento all'Amministrazione	 Servizi offerti
 Informazioni generali dell'Amministrazione	 Servizi di Fatturazione Elettronica

www.indicepa.gov.it



PEC imprese e professionisti



Ministero dello Sviluppo Economico

06 64892292





Ricerca


 Per i cittadini  Ordini e Collegi

Per i cittadini > Cerca indirizzo PEC

Professionisti

Imprese

Nome 	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>
Codice Fiscale 	<input type="text"/>
Categoria professionale	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>
Numero di iscrizione all'ordine 	<input type="text"/>
Indirizzo PEC 	<input type="text"/>

**Come cercare un indirizzo PEC**

Per ottenere l'indirizzo PEC desiderato, compila i campi con i dati in tuo possesso, inserisci il testo di controllo (CAPTCHA) e clicca sul bottone "Cerca PEC".

Se i dati forniti non dovessero risultare sufficienti, la pagina segnalerà un messaggio di errore.

È anche possibile risalire ai dati di un'impresa o di un professionista, inserendo l'indirizzo PEC nel campo "Indirizzo PEC" e cliccando successivamente sul bottone "Cerca PEC". Questa funzione è nota anche come "Di chi è questa PEC?"

www.indicepa.gov.it

Attenzione alle notifiche a mezzo PEC

DM Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44
(aggiornato dal DM 3 aprile 2013 n. 48)



Grazie per l'attenzione



www.avvocatidagostini.it

www.cindi.it

studio@avvocatidagostini.it

info@cindi.it